

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

I SEZIONE DI BARI

MOTIVI AGGIUNTI

(Ric. n. 49/23 RG)

Per: la dott.ssa **Patrizia Mariello** (C.F.: MRLPRZ77S70L419R), residente in Lecce alla Via Vecchia Frigole n. 69, rappresentata e difesa in virtù di mandato speciale in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Valeria Pellegrino (CF: PLLVLR65L55H501S; pec: valeria.pellegrino@pec.it; fax: 0832/256273) e Francesca Montanaro (C.F.: MNTFNC78D45D862Y; pec: montanaro.francesca@ordavvle.legalmail.it; fax 0832/256273) e con le stesse elettivamente domiciliata in Bari alla Via Nicolai n.43, presso lo studio dell'avv. Maurizio Di Cagno

ricorrente

contro:

- **Regione Puglia** (Avv. Isabella Fornelli)
- **Formez P.A.** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della P.A. e **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (Avvocatura Distrettuale dello Stato)

resistenti

nonché nei confronti di: Lucia Romano e Liliana Maria Mazzone rispettivamente residenti in Bari e Ruvo di Puglia (n.c.)

controinteressate

per l'annullamento

della graduatoria definitiva di merito del concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 9 unita' di categoria D - posizione economica D1, presso la Regione Puglia, area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo "Gestione Affari legali", per come rettificata con determinazione dirigenziale 24.1.2023 n. 43; della richiamata determina dirigenziale n. 43/2023; nonché di

ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, ove occorra e per quanto di interesse, della successiva determinazione dirigenziale n. 123/2023 di nomina ed assunzione vincitori.

* * *

1. Con l'epigrafato ricorso, i cui contenuti si danno per noti, la dott.ssa Mariello ha già censurato gli esiti della selezione in oggetto con riferimento alla *valutazione dei titoli*, contestando l'omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 *ex art. 7 della lex specialis* per la laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento, nonostante questa costituisca un titolo di studio superiore a quello utile per l'ammissione al concorso ed impugnando in particolare:

- la determina 21.11.2022 n. 1146 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia, con cui sono stati approvati i verbali e la graduatoria definitiva di merito stilata dalla Commissione esaminatrice e nominati i vincitori di concorso;
- tutti i verbali della selezione ed in particolare, ove occorra, i verbali nn. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 con cui la Commissione ha preso atto e fatto propri i criteri di valutazione dei titoli definiti dal bando e stilato e rettificato le relative graduatorie provvisorie;
- ove occorra ed in parte qua il bando di concorso n. 2 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all'art. 7, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Con l'originaria impugnazione, cui accedeva anche la domanda cautelare, è stata altresì richiesta a codesto on.le TAR, la *declaratoria* del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo, nonché la *condanna in forma specifica*, *ex art. 30 comma 2 c.p.a.*, della Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa.

2. Fissata la Camera di Consiglio per la deliberazione della domanda cautelare

all'8.2. u.s., la stessa è stata cancellata dal ruolo in vista di una celere definizione nel merito, che ancora non risulta fissato.

3. È quindi accaduto che, nelle more, l'Amministrazione regionale, con nuova determinazione dirigenziale n. 43/2023 ha proceduto alla rettifica della relativa graduatoria e con successiva D.D. n. 123/2023 ha provveduto alla assunzione dei vincitori su posti vacanti.

4. Da ciò l'interesse e la legittimazione della dott.ssa Mariello, al fine di non incorrere in decadenza alcuna, ad implementare le censure già formulate in ricorso mediante la proposizione dei presenti motivi aggiunti, spiegati anche avverso il nuovo provvedimento di rettifica della graduatoria conclusiva della procedura, nonché avverso la successiva determinazione n. 123/2023 per i seguenti ulteriori

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti oggetto dei presenti motivi aggiunti sono affetti in via derivata dalle illegittimità già fatte valere con il ricorso introduttivo a carico degli atti presupposti ed impugnati, che qui di seguito, per comodità, integralmente si ripropongono:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1 DPR 487/94; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L.N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 270 DEL 22/10/2004; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DM MIUR N. 509/99; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/7/2009; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; IRRAZIONALITA' MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97 COST.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

1. Come accennato in narrativa il bando di concorso al suo art. 2 richiede, alternativamente, ai fini dell'ammissione alla procedura concorsuale, il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento nelle classi ivi indicate, conseguiti presso Università o altri istituti equiparati

della Repubblica, mentre il successivo art. 7, relativo alla valutazione dei titoli, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, pari ad 1,5, per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale superiore rispetto al titolo utilizzato per l'accesso, escludendo quelle propedeutiche alle ultime due.

Orbene, se ai fini dell'ammissione al concorso, così come sopra illustrato, è richiesta anche solo la laurea triennale nelle aree economiche e giuridiche, non può sussistere dubbio alcuno che, una volta superato lo scrutinio di accesso alla selezione del singolo candidato, allorquando si passi alla valutazione dei titoli aggiuntivi, la laurea a ciclo unico, riveniente da un percorso di studi evidentemente superiore rispetto a quello triennale, costituisca indubbiamente un ulteriore titolo di studio rispetto a quello minimo utile alla semplice ammissione al concorso.

Nella fattispecie dedotta in giudizio, in cui ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la c.d. laurea breve, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 7 del bando sotto il profilo logico e sistematico, la laurea in economia e commercio vecchio ordinamento non può non essere considerata quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale doverosa attribuzione del punteggio pari a punti 1,5.

Ed infatti, allorquando un bando di concorso preveda determinati titoli non solo ai fini dell'ammissione al concorso stesso, ma anche per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso e di vedersi riconosciuto il punteggio incrementale anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato "assorbente" rispetto a titoli previsti nel bando, una volta che tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento; "in altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al concorso o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559) (TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 12.04.2021 n. 4259).

Del resto la ratio desumibile dall' art. 7 del bando è evidente, posto che la disposizione mira a differenziare la posizione dei concorrenti con percorsi di studio quadriennali/quinquennali (o addirittura ulteriori rispetto a questi), ritenendoli superiori per livello rispetto alla semplice laurea triennale.

*È chiara infatti la volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso ed il possesso di un titolo che rispetto a quest'ultimo costituisca un quid pluris.*

Da ciò la necessità di interpretare il bando partendo da tale presupposto logico e conseguentemente l'illegittima mancata attribuzione del relativo punteggio aggiuntivo alla ricorrente.

Sul punto ed in questioni esattamente sovrapponibili a quella oggetto del presente contenzioso in cui i ricorrenti, nel campo relativo ai titoli per l'ammissione avevano dichiarato la laurea a ciclo unico, mentre nessuna indicazione era stata fornita nel campo dedicato agli ulteriori titoli valutabili per i punteggi aggiuntivi (proprio come nel caso di specie), un recentissimo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto, costantemente, che i ricorrenti avessero diritto ad ottenere gli ulteriori punti invocati.

Ed infatti “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 07.01.2023 n. 239; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 7 dicembre 2021 n. 12613; TAR Lazio, Roma, Sez. IV 19 maggio 2022 n. 6512; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 10 maggio 2022 n. 5829; TAR Catanzaro sez. II, 27.06.2022 n. 1138). A ciò è conseguito, da parte dei TAR investiti delle relative questioni, l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui hanno riconosciuto ai ricorrenti un punteggio sottodimensionato rispetto a quello ai medesimi effettivamente spettante.

Solo per completezza difensiva segnaliamo all'on.le TAR che la giurisprudenza in ordine alla doverosa valutabilità dei titoli superiori indicati anche ai fini dell'accesso risulta pacifica e costante non solo nelle decisioni anche più recenti del TAR Lazio, ma pure in quelle assunte dal Consiglio di Stato sulle medesime questioni, seppur in sede consultiva.

Il nostro riferimento è in particolare ai pareri sospensivi della Sez. I, adunanza 20.7.2022, nn. 1576, 1575, 1573, 1572, 1570/2022 e data di spedizione 26/09/2022, in cui relativamente a titoli superiori acquisiti a seguito di un percorso a ciclo unico è stato confermato “il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa” più recente “in merito al

fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”.

Alla luce di detti orientamenti consolidati, oramai diritto vivente, e atteso che è pacifico che la Commissione ha ingiustamente omesso di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 1,5 punti per il possesso della laurea vecchio ordinamento in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, certa è l'illegittimità dell'impugnata graduatoria definitiva, nonché dei presupposti verbali.

2. Nella prospettiva in cui codesto on.le TAR dovesse invece ritenere che all'interpretazione logico sistematica innanzi fornita osti la formulazione letterale della lex specialis, deve ritenersi attinta dalla presente impugnazione e per gli stessi motivi già fatti valere sub 1 anche la previsione inditiva di cui all'art. 7, nella parte in cui esclude, ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi, il Diploma di Laurea vecchio ordinamento ove utilizzato per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Si tratta di titolo che, per quanto già censurato, non può solo valere in relazione all'accesso alla selezione, pena la palese violazione dei criteri di ragionevolezza e par condicio tra concorrenti, una volta che la parificazione tra titoli e percorsi manifestamente differenti si scontra con un ingiustificata ed irragionevole sperequazione, se è vero, come è vero, che una laurea a ciclo unico, quadriennale e/o quinquennale è certamente un titolo superiore rispetto ad una laurea triennale, requisito minimo per l'ammissione.

Sul punto il TAR Lazio, in analoga vicenda, ha rilevato come “Ciò che deve ritenersi illegittima è, invece, a giudizio del collegio, la successiva norma posta all'art. 6 del medesimo bando....Il collegio... non può che rilevare l'illegittima esclusione, stabilita all'art. 6 del bando, della valutazione quale titolo aggiuntivo del possesso della laurea magistrale in luogo del requisito minimo d'accesso rappresentato dalla laurea breve triennale...Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando, il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”. A ciò il TAR ha altresì aggiunto che “La diversità sostanziale dei due corsi emerge, ancora, in relazione alle finalità sancite nel decreto ministeriale 22/10/2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3

novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”, dove si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004)” (Tar Lazio, Sezione III ter, 7.12.2021 n. 12613/2021).

Da ciò non può che trarsi la conseguenza per cui è illegittima l’assimilazione contenuta nel bando tra laurea triennale e laurea vecchio ordinamento, cui è invece equiparata la attuale laurea magistrale, che invece, nel caso, consentiva l’attribuzione del punteggio aggiuntivo.

A riprova di quanto finora affermato vi è poi il Decreto Ministeriale 9 luglio 2009, che reca le “Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”, nella cui tabella, quanto al corso di laurea in economia e commercio, le predette equiparazioni sono individuate come segue:

Economia e commercio	Tabella VIII del regio decreto 30.9.1938, n. 1652 come modificata dal D.M. 27.10.1992 in G.U. n. 18 del 23.1.1993 e D.M. 26.2.1996 in G.U. n. 97 del 26.4.1996	64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
		a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;	a) a scelta della sede per tutti coloro che hanno conseguito il titolo senza indicazione dell'indirizzo;
		b) la classe (64/S o 84/S) indicata per il DL omonimo dell'indirizzo	b) la classe (LM-56 o LM-77) indicata per il DL omonimo

		<i>riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo</i>	<i>dell'indirizzo riportato nel titolo di laurea, per coloro che hanno conseguito il titolo contenente l'indicazione dell'indirizzo</i>
--	--	--	---

Sicchè, anche in virtù di quanto innanzi, la previsione inditiva con cui è stata prevista l'attribuzione di punteggio ulteriore a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta gravemente iniqua, una volta che la stessa attribuisce un immeritato vantaggio non basato su alcun criterio meritocratico e fondato unicamente sulla diversa modalità di gestione del medesimo corso di laurea nell'arco di svariati anni e dell'avvicinarsi degli ordinamenti accademici.

Da ciò ed anche alla luce di quanto affermato dalla richiamata giurisprudenza, la illegittimità della norma censurata, ove non diversamente interpretabile, con conseguente diritto della Dott.ssa Mariello a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio pari ad 1,5.

3. Né potrebbe mai essere opposta alla ricorrente la mancata dichiarazione del titolo ulteriore nella specifica sezione della domanda di partecipazione.

*Ed infatti la ricorrente ha espressamente dichiarato di aver conseguito una laurea a ciclo unico, evidentemente superiore rispetto a quella triennale, attraverso una dichiarazione "sintetica" del possesso di un titolo, valutabile, per quanto già censurato, ai fini del punteggio aggiuntivo e che risulta certamente un *quid pluris* rispetto al titolo dichiarabile per l'accesso.*

Vuol dirsi cioè che:

- il fatto che la ricorrente abbia indicato il titolo, sebbene nello spazio riservato in domanda a quelli di ammissione, evidenzia comunque l'inequivocità di siffatta dichiarazione;*
- dal complessivo contenuto della istanza, che è unica a prescindere dalle diverse sezioni che la compongono, è con immediatezza evincibile il possesso del titolo per il quale è in contestazione il mancato riconoscimento e l'omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5; sì che la Commissione doveva operare la prescritta verifica non solo ai fini del requisito di partecipazione, ma anche quale titolo per l'attribuzione di punteggi;*
- la dedotta inequivocità della dichiarazione, ancorchè resa in altra parte dell'istanza di partecipazione, esclude la non valutabilità tout court del titolo proprio in quanto espressamente indicato e potrebbe al più far degradare l'eventuale irregolarità a mero errore*

formale, suscettibile, ove necessario, di sanatoria a mezzo di soccorso istruttorio ex art. 6 L.n. 241/1990, che in tale prospettiva deve ritenersi violato.

Del resto posto che le procedure concorsuali indette dalle pubbliche amministrazioni sono volte alla selezione dei migliori candidati, non può certo ritenersi ammissibile una loro "alterazione" dovuta ad eventuali e meri errori materiali. Il danno, infatti, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei pubblici dipendenti per il buon andamento dell'attività della pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost..

Il pubblico concorso si connota, infatti, come un meccanismo cardine strumentale rispetto al canone di efficienza dell'Amministrazione, il quale può dirsi pienamente rispettato qualora le procedure di reclutamento del personale, che offrono le migliori garanzie di selezione dei più capaci, non siano caratterizzate da arbitrarie ed illegittime forme di restrizione dei soggetti partecipanti e/o superficiali ed inattendibili valutazioni dei candidati.

Nel caso di specie, invece, la mancata valutazione del titolo superiore assume la connotazione di un agire che evidentemente collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità e favor participationis che devono improntare l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale e che merita di essere stigmatizzato dall'on.le TAR adito.

Per tutti tali motivi, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

a codesto on.le TAR di voler accogliere l'impugnazione proposta anche per come integrata dai presenti motivi aggiunti e per l'effetto annullare gli atti impugnati, con conseguente accertamento del suo diritto a conseguire una migliore posizione in graduatoria e la corretta attribuzione del punteggio spettante.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e di onorari.

Il sottoscritto difensore dichiara che i presenti motivi aggiunti, inerenti la materia del pubblico impiego, non ampliano il *thema decidendum* della

controversia e pertanto non sono soggetti al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Il sottoscritto difensore dichiara altresì che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, dall'Ufficio Poste Lecce Centro, sono conformi all'originale nativo del presente atto e che i presenti motivi aggiunti vengono notificati anche a mezzo pec.

Lecce-Bari, 27.03.2023

Avv. Valeria Pellegrino

Avv. Francesca Montanaro